

FAQ RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

CAUSE DI ESCLUSIONE E STRUMENTI DI SEMPLIFICAZIONE

1. Sono previste tipologie di intervento per le quali non è richiesta la preventiva acquisizione del parere di Vinca (cause di esclusione)?

NO. Le [Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza](#) riportano che *“non sono consentite liste di esclusioni aprioristiche dalla Vinca, se non sufficientemente motivate da valutazioni tecniche preliminari sito-specifiche condotte dalle Autorità regionali o dagli Enti Gestori dei Siti che tengano conto degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000, e configurabili quindi come screening di incidenza”* e anche che *“Le ‘autocertificazioni’ o ‘dichiarazioni di non Incidenza’, non devono essere accettate”*.

Le sopra citate Linee Guida, adottate nell’ambito dell’intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono state predisposte nell’ambito dell’attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB) e per ottemperare agli impegni assunti dall’Italia nell’ambito del contenzioso comunitario avviato in data 10 luglio 2014 con l’EU Pilot 6730/14, in merito alla necessità di produrre un atto di indirizzo per la corretta attuazione dell’art. 6, commi 2, 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat.

2. A seguito dell’abrogazione del Regolamento Regionale n. 1/2010 ad opera del Regolamento Regionale n. 8/2020, trovano ancora applicazione le cause di esclusione dal procedimento di valutazione d’incidenza per attività di minore impatto ivi previste?

NO. Alla luce delle disposizioni di cui alle [Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza](#) con [Regolamento Regionale n. 8/2020](#) è stato abrogato il precedente [Regolamento Regionale n. 1/2010](#) in materia di Valutazione di Incidenza. Pertanto, nelle more dell’individuazione e definizione degli strumenti di semplificazione previsti dalle citate Linee Guida Nazionali, non sono più consentite esclusioni dalla procedura di Valutazione di Incidenza.

3. È possibile “autocertificare” la non incidenza di un piano/programma/opera/intervento?

NO. Le [Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza](#) riportano che *“Le ‘autocertificazioni’ o ‘dichiarazioni di non Incidenza’, non devono essere accettate”*.

4. Ad oggi sono stati definiti gli **screening di incidenza sito-specifico (pre-valutazioni)** (par. 2.3 delle Linee Guida nazionali) e le **Condizioni d’Obbligo** (par. 2.4 delle Linee Guida nazionali)?

NO. I due nuovi strumenti di semplificazione introdotti dalle [Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza](#) - gli screening di incidenza sito-specifici o pre-valutazioni (par. 2.3 delle Linee Guida nazionali) e le Condizioni d’Obbligo (par. 2.4 delle Linee Guida nazionali) - al momento non sono stati ancora definiti.

Pertanto, alla luce delle disposizioni delle richiamate Linee Guida e nelle more dell’individuazione e definizione degli strumenti di semplificazione citati, resta la necessità di assoggettare a Valutazione di Incidenza tutti i piani, programmi, opere e interventi che possono avere incidenze significative su un sito della Rete Natura 2000.

SENTITO

1. Quali enti devono rilasciare il “sentito”?

Con Intesa del 28/11/2019, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono state adottate [Linee guida](#)

[nazionali per la valutazione di incidenza \(VInCA\) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4](#) pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.303 del 28-12-2019.

In tale documento al paragrafo 1.8 al punto relativo all'Espressione del parere motivato da parte delle Autorità delegate alla VInCA si legge che *"I procedimenti di Screening e di Valutazione di Incidenza Appropriata si devono concludere con l'espressione di un parere motivato da parte dell'Autorità competente per la VInCA. Prima dell'espressione di detto parere, l'Autorità VInCA acquisisce il "sentito" dell'Ente Gestore del Sito Natura 2000, se non coincidente con la stessa o degli Enti gestori dei Siti Natura 2000 in caso di più siti interessati. Quanto espresso dagli Enti Gestori deve essere tenuto in considerazione nella redazione del parere finale (...)"*.

Al paragrafo 2.7 relativo allo screening si legge che *"Il sentito, previsto per gli Enti Gestori delle Aree protette è esteso anche all'Ente di Gestione del sito Natura 2000, qualora non coincidente con l'Autorità competente per la VInCA"* e al paragrafo 3.6 relativo alla Valutazione Appropriata è stabilito che *"La procedura di Valutazione appropriata, si conclude con provvedimento espresso dall'Autorità competente (parere), sentito l'Ente gestore dei sito/i Natura 2000 interessati (se non coincidenti)"*.

Le Linee Guida sopra citate prevedono, dunque, espressamente **che il sentito debba essere rilasciato da tutti gli Enti gestori dei Siti Natura 2000**.

Gli **Enti gestori dei Siti Natura 2000** sono stati definiti con [D.G.R.C. n. 684 del 30/12/2019](#).

SIC/ZSC

1. È corretto usare ancora la dizione SIC negli studi di incidenza?

NO. Con decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del [21 maggio 2019](#) e del [27 novembre 2019](#) tutti i SIC insistenti nel territorio della Regione Campania sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

DELEGHE – L.R. 26/2018

1. È possibile per i Comuni provvisti di delega continuare ad esercitare la stessa rispetto a ZSC (ex SIC) e pSIC?

Sì. Affinché sia possibile continuare ad esercitare la delega in materia di VI anche rispetto alle ZSC (ex SIC) e ai pSIC è necessario presentare apposita istanza di **ESTENSIONE DELLA DELEGA** ai sensi dell'[Art.4 co. 2 della L.R. 26/2018](#) mediante l'apposito [Modello Istanza estensione deleghe](#) debitamente firmato dal legale rappresentante dell'Ente e corredato dalla dichiarazione inerente il trattamento dei dati personali-privacy e da copia del documento di identità in corso di validità.

2. Cosa succede se non viene presentata apposita istanza di estensione della delega ai sensi dell'art. 4 co. 2 della L.R. n. 26/2018?

La delega decade in parte restando valida solo per le ZPS. Per eventuali interventi ricadenti in ZSC, in caso di mancata estensione della delega, la procedura di VI viene effettuata dallo STAFF 50 17 92 in quanto Ufficio competente in materia di Vinca.